

Ai gentili clienti
Loro sedi

Slitta al 15 ottobre 2013 la comunicazione dei beni dati in godimento ai soci

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa della **nuova scadenza per l'invio dei dati relativi ai beni dell'impresa** (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili) **concessi in godimento a soci o familiari. Il termine viene posticipato al 15 ottobre 2013**, in luogo dell'originaria scadenza del 02.03.2013 (poiché il 31 marzo è festivo) **per consentire all'Agenzia delle Entrate di valutare le proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria** in merito alla tipologia di informazioni da comunicare e alle modalità di trasmissione. **Il provvedimento rinvia espressamente l'adempimento relativo alle comunicazioni del 2011**, mentre **non fa menzione circa le operazioni relative al 2012**. Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere prorogata solo la scadenza relativa al primo anno di applicazione della norma (2011). Al riguardo, anche **il sito di riferimento dell'agenzia delle Entrate "fiscooggi" rassicura che la proroga riguarda la prima applicazione della norma, quindi le annualità 2011 e 2012**.

Premessa

Il DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto un **nuovo adempimento fiscale** che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe quantomeno:

- **disincentivare l'utilizzo a titolo personale**, da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore, di **beni intestati a società commerciali** oppure a imprese individuali;
- **fornire dati utili per l'applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.**

OSSERVA

In buona sostanza, in presenza di società/ditte individuali che concedono in godimento l'utilizzo di

un bene d'impresa (mobile o immobile) ad un socio/familiare (a titolo personale) il concedente (società/ditta individuale) ovvero l'utilizzatore (socio/familiare) è tenuto a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Con riferimento **alla comunicazione relativa al 2011** (ovvero beni concessi in godimento nel periodo d'imposta 2011 per i soggetti solari), **il termine**, inizialmente **fissato al 31.03.2012** è stato prorogato dall'Agenzia delle Entrate:

- inizialmente al **15.10.2012**, con provvedimento 13.03.2012;
- successivamente al **31.03.2013**, con provvedimento 17.09.2012.

Con riferimento, invece, **alla comunicazione relativa ai periodi d'imposta successivi al 2011** (ovvero a regime) il **termine per l'invio della comunicazione è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**, ovvero entro il 31.03.2013 (2 aprile 2013 poiché il 31 è festivo) per i beni concessi in godimento nel periodo d'imposta 2012.

Ora, il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37550 proroga al 15.10.2013** il termine originario del 31.3.2012, già prorogato al 31.3.2013 (ovvero 2 aprile), per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore

OSSERVA

Il provvedimento rinvia espressamente l'adempimento relativo alle comunicazioni del 2011, mentre non fa menzione circa le operazioni relative al 2012. Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere prorogata solo la scadenza relativa al primo anno di applicazione della norma (2011). Al riguardo, anche ***il sito ufficiale dell'agenzia delle Entrate "fiscooggi" rassicura che la proroga riguarda la prima applicazione della norma, quindi le annualità 2011 e 2012.***

Approfittiamo dell'occasione per riepilogare, in estrema sintesi, i tratti essenziali della nuova disciplina, segnalando che sul punto esistono ancora numerose incertezze applicative, ad oggi non risolte dall'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati

La comunicazione che dovrà essere trasmessa (entro il nuovo termine del 15 ottobre 2013) **interessa tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettiva** (ad esempio, imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, ecc.), **a prescindere dal regime contabile.**

OSSERVA

Sono, invece, **esclusi dall'obbligo i professionisti**, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un **determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore**. Al riguardo occorre precisare che:

- **risulta irrilevante la percentuale di partecipazione** nella società;
- la comunicazione **è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni** nella società concedente solo indirettamente;

ESEMPIO

La società Alfa concede un'autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa. Nel caso di specie la comunicazione è dovuta per il fatto che il beneficiario (tizio) detiene partecipazioni nella società concedente (Alfa).

- la comunicazione deve essere effettuata anche **nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio** (non solo dell'imprenditore);
- la comunicazione deve essere effettuata anche **nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo**.

OSSERVA

La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, **dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore**.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che **rientrano nella nozione di familiare**:

- il **coniuge**;
- i **parenti entro il terzo grado** (es. nipote del socio/imprenditore);
- gli **affini entro il secondo grado** (es. cognato del socio/imprenditore).

Nel caso di **società fiduciarie e trust** occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

SOGGETTI OBBLIGATI (ALTERNATIVAMENTE) ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Soggetti che

imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali,

esercitano attività d'impresa	ecc.), a prescindere dal regime contabile.
Socio o familiare dell'imprenditore	Il coniuge, i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore) e gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

Oggetto della comunicazione

In linea generale, **si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale.**

Se concessi in godimento, **rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:**

- **i beni merce** (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
- **i beni strumentali;**
- **i beni meramente patrimoniali.**

ESEMPIO

Rientrano nella definizione di beni meramente patrimoniali, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa.

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:

- **autovetture;**
- **altri veicoli;**
- **unità da diporto;**
- **aeromobili;**
- **immobili;**
- **altri beni.**

OSSERVA

Relativamente a quest'ultima categoria residuale (altri beni) **rientrano**, ad esempio, **telefoni, computer portatili**. Tuttavia, **la relativa comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore ad Euro 3.000,00, al netto dell'IVA.**

Beni oggetto della comunicazione

Autovetture	Qualsiasi valore
Altri veicoli	Qualsiasi valore
Unità da diporto aeromobili	Qualsiasi valore
Unità da diporto immobili	Qualsiasi valore
Altri beni	Solo se di valore superiore ad Euro 3.000

Non è ancora chiaro se debbano essere oggetto di comunicazione anche le **auto aziendali date in uso promiscuo a dipendenti ed amministratori che siano anche soci della società.**

Finanziamenti effettuati dai soci

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 166485/2011), prevede espressamente che, **oltre ai beni in godimento, debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione** nei confronti della società concedente. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, **l’obbligo sussiste anche nel caso in cui tali operazioni non siano strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci.** In ogni caso, **i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l’intero ammontare.**

Finanziamenti ricevuti dai soci

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che **devono essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti ed i versamenti ricevuti dai soci.**

OSSERVA

Nell’attesa che tale aspetto venga meglio chiarito dall’Amministrazione finanziaria, occorre precisare che né il DL 138/2011, né il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate impongono la comunicazione per tali movimentazioni finanziarie.

Termini invio comunicazione (15 ottobre 2013)

Come accennato, il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25.3.2013 n. 37550 ha previsto che **per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 - per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011** (anno 2011, per i soggetti “solari”) – e per i beni concessi in godimento nel periodo d’imposta 2012, **la comunicazione deve essere presentata entro il prossimo 15 ottobre 2013 e non più entro il 31.03.2013.**

ESEMPIO

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- **non è tenuta** alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2009, se l'uso è cessato nel 2010;
- **è tenuta** alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2009 se questo immobile è stato utilizzato nel corso del 2011;
- **non è tenuta** alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2009, se questo finanziamento è stato rimborsato nel 2010;
- **è tenuta** alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2009, se questo era ancora in essere nel 2011.

Regime sanzionatorio

La norma sanziona l'omessa comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti. **La sanzione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.**

Se, invece, il **contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in quanto reddito diverso, è dovuta la sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro.** È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.

Tabella di sintesi

Tabella di sintesi	
Chi è tenuto alla comunicazione	L'invio alle Entrate dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell'impresa, individuale o collettiva nonché degli elementi identificativi dei beni, può essere assolto dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. L'obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.
Cosa si deve trasmettere	Con i dati relativi alle persone fisiche, o ad altri soggetti, che ricevono il bene , devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, anche i riferimenti relativi ai beni , tra i quali, per esempio, possono avere rilievo autovettura, o altri veicoli, unità da diporto,

	aeromobili, immobili ed "altro" . I beni che rientrano in quest'ultima categoria non vanno indicati se di valore non superiore a 3.000,00 euro al netto dell'Iva.
Le voci	<p>Le voci che compongono l'elenco dettagliato dei dati da inviare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> → per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza; → per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; → tipologia di utilizzazione del bene; → tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipula; → categoria del bene; → durata della concessione (data di inizio e fine); → corrispettivo e relativo valore di mercato; → ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
Modi	I contribuenti tenuti all'invio della comunicazione devono utilizzare il servizio telematico Entratel o Fisconline .
Decorrenza	<p>A regime, la scadenza per l'invio è fissata il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in cui i beni sono concessi oppure è cessato il godimento.</p> <p>Entro il 15 ottobre 2013 va inviata la comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta 2011 e 2012</p>

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO